P.U. n. 13/2026

TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- **dott. Federico Pani** **Presidente est.**
- **dott. Andrea Turturro** **Giudice**
- **dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione** **Giudice**

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che:

- con ricorso in data in data 10.2.2026 P.A.M. (PULIMENTATURA ACCESSORI METALLICI) S.r.l. (c.f. 00132670514), in persona dell'amministratore unico, Pierino Senzamici, con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Via Alfredo Binda n. 18, difesa e rappresentata dagli avvocati Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini, ha proposto una domanda *ex* art. 44, comma 1, CCII;

- con decreto del 11.2.2026 il tribunale ha assegnato un termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, ha nominato il dott. Federico Pani quale giudice delegato e il dott. Alessandro Sabatini e l'avv. Chiara Lucci quali commissari giudiziali;

- con decreto del 31.3.2026 le misure protettive sono state confermate fino al 27.4.2026;

- con decreto del 23.4.2026 il termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni e le misure protettive sono state prorogate fino al 26.6.2026;

- in data 11.6.2026 la ricorrente ha depositato proposta e piano di concordato;

- in data 19.6.2026 i commissari giudiziali hanno depositato il loro parere;

- in data 25.6.2026 il tribunale, a norma dell'art. 47 CCII, ha sollevato alcuni rilievi critici, assegnato un termine di 30 giorni per consentire alla ricorrente di apportare integrazioni e prorogato le misure protettive fino al 21.8.2026;

- in data 27.7.2026 la ricorrente ha depositato una memoria integrativa, corredata dalla nuova attestazione;

- in data 31.7.2026 la ricorrente ha compiuto un nuovo deposito;

- in data 6.8.2026 i commissari hanno depositato il secondo parere;

- nelle more è stato depositato un ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale ed è stata fissata l'udienza del 2.9.2026;

- con provvedimento del 12.8.2026 il tribunale ha formulato ulteriori rilievi, concedendo un nuovo termine di trenta giorni per apportare integrazioni, prorogando

le misure protettive fino al 25.9.2026 e rinviando l'udienza fissata a seguito della proposizione del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale al 30.9.2026;
- in data 15.9.2026 l'impresa ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- in data 21.9.2026 i commissari giudiziali hanno reso un nuovo parere;
- in data 30.9.2026 si è svolta l'udienza finalizzata all'esame del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale depositato da alcuni lavoratori e della domanda di apertura del concordato preventivo da parte della PAM S.R.L.; all'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio;
- dopo l'udienza la PAM S.R.L. ha depositato un'ulteriore integrazione del piano e il contratto preliminare concluso tra MPS e il soggetto che si propone come assuntore (CHIMERA GOLD SR.L.) in data 15.10.2026;

OSSERVA

1. Va premesso che, con il decreto del 12.8.2026, il tribunale ha in sintesi ritenuto che piano e proposta a quella data depositati risultavano problematici sotto due profili. Il primo risiedeva nella sussistenza di una condizione sospensiva consistente nella accettazione da parte di MPS Leasing della proposta di acquisto avanzata da CHIMERA GOLD S.R.L. su un immobile rientrante nel complesso aziendale della PAM S.R.L. (e detenuto da essa in virtù di un contratto di locazione finanziaria ormai risolto). Il secondo, invece, concerneva il trattamento riservato a MCC nell'ambito della proposta con particolare riferimento ai potenziali effetti riflessi della parziale o totale non compensabilità dei crediti fiscali.
Quest'ultimo aspetto è stato affrontato da PAM S.R.L. con l'integrazione depositata in data 15.9.2026. In estrema sintesi, la società debitrice ha creato due classi di MCC: una privilegiata (limitata alla parte capiente sul valore di liquidazione) e l'altra chirografaria. Inoltre, proprio per tenere conto del possibile rischio di non totale compensabilità dei crediti fiscali, ha distinto due scenari (best e worst), corrispondenti rispettivamente all'ipotesi in cui la compensazione risulterà integrale e all'ipotesi in cui, invece, nessuno dei crediti fiscali sarà ritenuto compensabile, nel qual ultimo caso sarebbero previste delle classi associate a INPS ed Erario. Per far fronte all'ipotesi peggiorativa, è stato inoltre previsto un impegno finanziario dell'assuntore maggiore rispetto a quello precedentemente ipotizzato; impegno che raggiunge la cifra di € 2.700.000. Nella memoria integrativa del 15.9.2026 viene comunque soggiunto che «*chiaramente, qualora dovesse emergere che solo una parte dei crediti fiscali e previdenziali possa essere compensata, si andrà a ridurre l'esborso aggiuntivo dell'Assuntore nel worst case scenario per una somma pari al credito effettivamente compensato*».
La società debitrice ha confermato tale impianto complessivo anche nella memoria integrativa del 13.10.2026. Trattasi di una modifica compiuta a causa dell'emersione di un credito ipotecario, la cui "latenza" finora è stata così spiegata nell'*incipit* della memoria stessa:

> «*Come anticipato, il notaio, dott. Francesco Cirianni, incaricato del rogito del contratto preliminare di compravendita tra MPS Leasing (promittente la vendita) e l'Assuntore (promissario l'acquisto) ha individuato una ipoteca - (iscrizione del 13.03.2008 - reg. part. 823 - reg. gen. 5122) - che assiste il credito concordatario di "BCC" in relazione al*

finanziamento n. 002/211537/151 per un debito residuo di Euro 125.984,80 Detta iscrizione ipotecaria trova origine in un finanziamento concesso da "BCC" in favore della Arteq S.r.l. (la cui azienda è stata poi ceduta a Teqmira S.r.l.) che veniva accollato da PAM S.r.l. al momento in cui quest'ultima acquistava l'area immobiliare dove oggi si trovano l'immobile di sua proprietà - che è condotto in locazione da Teqmira S.r.l. - e quello di proprietà di MPS Leasing S.p.A..

Detta operazione veniva effettuata per realizzare attraverso il meccanismo contrattuale del leasing immobiliare l'opificio dove oggi è collocato il macchinario robotizzato per la galvanica.

Nell'effettuare detta operazione si rendeva necessario sopprimere, in data 08.06.2020, la particella 403 del foglio 34 e costituire la particella 403 sub 1 del foglio 34 e la particella 966 del foglio 34.

Nell'effettuare dette operazioni catastali, l'iscrizione ipotecaria che risultava alla particella 403 del foglio 34 non veniva riportata nelle particelle 403 sub 1 e 966 del foglio 34, talché:

• né il Notaio rogante l'atto di compravendita immobiliare tra PAM e MPS Leasing aveva individuato detta ipoteca latente;

• né il visurista incaricato dalla Società per definire i crediti assistiti da ipoteca aveva rinvenuto detta iscrizione pregiudizievole al momento dell'effettuazione dell'ispezione ipotecaria.

Così ricostruita l'origine dell'ipoteca latente, la Società ha dovuto trattare il credito "BCC" in relazione al finanziamento n. 002/211537/151 per un debito residuo di Euro 125.984,80, non più come un credito assistito da garanzia MCC, cui veniva offerto un pagamento per un totale di Euro 44.924,16, come da tabella che segue, bensì come un credito ipotecario da soddisfare integralmente stante la capienza del bene immobile sui cui insiste la garanzia reale».

In conseguenza di ciò, fermo restando il diverso trattamento per il creditore BCC e le modifiche quantitative delle classi interessate (vale a dire, MCC e le banche chirografarie assistite dalla garanzia), per rispettare le percentuali previste negli scenari di cui alla memoria del 15.9.2026 è stato preteso dall'assuntore un ulteriore impegno economico, pari a € 81.060,64.

2. Riguardo allo *worst case scenary*, nel parere reso in data 21.9.2026 i commissari hanno sollevato dubbi circa la percentuale attribuita all'INPS e all'Erario nelle rispettive classi chirografarie (degradate); dubbi che rimangono intatti anche a fronte della successiva variazione intervenuta. Essi hanno in particolare affermato che, alla luce del disposto dell'art. 88, comma 1, terzo periodo, CCII, a tali classi dovrebbe essere riservato un trattamento pari al migliore dei chirografari che corrisponde a MCC nella sua classe degradata al chirografo; di contro, nella proposta qui allo studio INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane (tutti interamente degradati al chirografo) riceverebbero, rispettivamente, un pagamento pari al 29%, 28% e 26%; la classe chirografaria di MCC, invece, riceve un trattamento pari al 31%, mentre tutti gli altri chirografari (pur suddivisi in classi diversificate) ricevono un trattamento pari al 25%.

Sul punto il tribunale svolge le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si ritengono condivisibili le considerazioni svolte nella pronuncia della corte d'appello di Milano citata dalla ricorrente. Trattasi, a ben vedere, di una ricaduta

necessaria del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 84 CCII. In buona sostanza, entro il perimetro del valore di liquidazione il soddisfacimento deve rispettare rigorosamente la regola della *absolute priority rule* e non c'è dubbio che i privilegiati soddisfatti con tale regola privilegiati rimangano. Una volta esaurito il valore di liquidazione, però, stando all'ultima parte del comma quinto, avviene il c.d. degrado e la componente già privilegiata viene trattata come chirografaria. Il trattamento delle varie classi degradate è descritto nel comma sesto, secondo periodo: «*per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*». Se dunque le classi devono essere collocate a scalare nel rispetto di un "grado", ma allo stesso tempo tutti i creditori privilegiati non soddisfatti entro il valore di liquidazione sono degradati al chirografo, è giocoforza concludere che il "grado" a cui tale comma fa riferimento è – utilizzando un gioco di parole – il "grado-degradato". Diversamente opinando, e cioè ritenendo che i privilegiati degradati perderebbero il loro grado, semplicemente la regola sancita dall'art. 84, comma 6, CCII non troverebbe mai applicazione.

In questo contesto si inserisce l'art. 88, comma 1, CCII che regolamenta la transazione fiscale-contributiva. Nel farlo, come correttamente osservato dai commissari, il legislatore pare aver prospettato regole distributive diverse e apparentemente non compatibili con quella prevista dall'art. 84, comma 6, CCII.

Per meglio dire, il secondo periodo del citato comma primo recita: «*fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo*». Sebbene l'*incipit* (introdotto dal correttivo del 2024) abbia una portata piuttosto oscura, pare trarsi da questa regola che i crediti previdenziali e fiscali potrebbero essere trattati tutti allo stesso modo sebbene tra di loro godano di privilegi legali differenti (regola del trattamento non inferiore, che è diversa dalla regola del trattamento più favorevole sancita dall'art. 84, comma 6).

Il terzo periodo però soggiunge: «*se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole*». Anche in questo caso ci si trova di fronte a una regola dal significato ambiguo. Anzitutto, detta una regola distributiva ancora diversa dalle precedenti, che è quella dell'eguale trattamento (trattamento "non differenziato"). Inoltre, si è appena visto che la regola del periodo secondo (trattamento non inferiore) è alternativa alla *relative priority rule* valevole per tutti gli altri creditori privilegiati (trattamento più favorevole); ma se questo è vero, non è dato comprendere come possa vigere una regola ancora ulteriore per i crediti fiscali-contributivi degradati a chirografo (trattamento uguale).

Proprio facendo leva su quest'ultimo dato normativo, i commissari hanno osservato che le classi INPS, Erario e Dogana (che rispettivamente possono contare sui seguenti trattamenti: 29%, 28% e 26%, rispettosi della regola prevista dall'art. 88, comma 1, secondo periodo, CCII) dovrebbero ricevere quanto il migliore dei chirografari, che sarebbe la classe degradata di MCC (31%).

Ritiene il tribunale che, benché in rilievo dei commissari giudiziali sia tecnicamente corretto, quanto sopra non sia di per sé idoneo a giustificare la mancata apertura del concordato per due ragioni.

La prima è che, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, le regole dettate (rispettivamente) dall'art. 88, comma 1, terzo periodo, e dall'art. 88, comma 1, secondo periodo (o, alternativamente a seconda dei creditori interessati, dall'art. 84, comma 6), sono tra di loro incomprensibilmente antitetiche e non è oggettivamente agevole trovare un modo per renderle compatibili. In un quadro siffatto, pare comprensibile che l'imprenditore lasci sostanzialmente in ombra la regola del pari trattamento, anche perché priva di effettiva *ratio* e nemmeno utile ai fini dell'omologazione forzata (si veda, infatti, l'art. 112, comma 2, lett. b). Insomma, pare ragionevole affermare che il dato fondamentale sia che INPS ed Erario vengano trattati meglio dei chirografari, risultando evidentemente assurda ogni opposta conclusione.

La seconda è che non è affatto chiaro se il chirografario che riceve il miglior trattamento al quale allude il terzo periodo richiamato sia solo il chirografario per natura o anche il chirografario degradato. Ad avviso di questo collegio, la prima impostazione parrebbe preferibile, se non altro per non determinare fenomeni (del tutto causali e per certi versi schizzofrenici) di ingessamento nell'implementazione delle proposte concordatarie. Se fosse valida questa lettura, la proposta nel *worst case scenary* sarebbe accettabile poiché i restanti chirografari (per natura) ricevono una percentuale inferiore.

3. Sempre relativamente al *worst case scenary*, nel parere del 21.9.2026 i commissari hanno sollevato perplessità in ordine alla chiarezza dell'impegno finanziario dell'assuntore per l'ipotesi di parziale compensazione. Su tale aspetto, oltre che nel corso dell'udienza del 30.9.2026, PAM S.R.L. si è soffermata nella più recente memoria integrativa (e l'annesso *addendum* dell'attestazione), ove si legge che nel *worst case* scenario l'esborso in denaro da parte dell'assuntore non potrà essere inferiore a € 2.781.060,64, a prescindere dalla compensazione o meno del credito fiscale e previdenziale. Ritiene il collegio che tale chiarimento sia più che sufficiente.

4. Passando al secondo profilo problematico, all'udienza del 30.9.2026 PAM S.R.L. aveva preannunciato – allegando all'uopo documentazione a supporto – che il rogito del preliminare era in programma per giovedì 8 ottobre, e che quindi a quella data la condizione sospensiva sarebbe venuta meno. In realtà in quella data non è stato concluso il contratto a causa dell'imprevista emersione dell'ipoteca latente cui poc'anzi si è fatto cenno. Ciononostante, PAM S.R.L. ha documentato che in data 15.10.2026, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (quale promittente venditrice) e CHIMERA GOLD S.R.L. (quale promissaria acquirente) hanno concluso un preliminare di vendita avente a oggetto l'immobile sito in Terranuova Bracciolini, frazione Penna, via Alfredo Binda n. 18, adibito a laboratorio dalla PAM S.R.L. e già oggetto di un

contratto di leasing ormai risolto. Il contratto risulta sospensivamente condizionato al passaggio in definitività del decreto di omologa del concordato preventivo.
Alla luce di tale fatto sopravvenuto, deve ritenersi che la condizione sospensiva che precludeva l'apertura del concordato sia venuta meno.
5. Nulla osta, dunque, all'apertura del concordato preventivo posto che, nelle integrazioni man mano intervenute, PAM S.R.L. ha rimodellato proposta e piano per fugare i dubbi sollevati dal tribunale nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 47 CCII. Non può quindi darsi corso all'apertura della liquidazione giudiziale atteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 CCII, di regola «*nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata*». In ogni caso, all'udienza del 30.9.2026 i ricorrenti, acquisite maggiori informazioni da parte dei commissari in merito alle tempistiche di pagamento dei lavoratori secondo la proposta al vaglio del tribunale, non hanno insistito nel ricorso, non opponendosi a un rinvio in attesa dell'avveramento della condizione.
6. Quanto alle disposizioni da adottare per il proseguo della procedura, si svolgono le seguenti considerazioni.
Anzitutto il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori «*in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura*». Tenuto conto del fatto che l'organo commissariale è chiamato a depositare in cancelleria la relazione ex art. 105 CCII almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, si ritiene che le operazioni di voto debbano avere avvio il 26.2.2027 e chiudersi il 10.3.2027.
Per quanto concerne, invece, il fondo spese, va anzitutto dato atto che con il decreto del 11.2.2026 veniva disposto il versamento di € 30.000,00. Tenuto conto delle spese presumibilmente da sostenere per l'intera procedura, si ritiene congruo il versamento di un ulteriore importo pari a € 30.000,00, nel termine di 15 giorni.
Non si ritiene di dover attivare il meccanismo disciplinato dall'art. 91 CCII: a tal riguardo, sia sufficiente il rinvio integrale a quanto argomentato nel decreto del 12.8.2026.
7. PAM S.R.L. ha infine chiesto che il tribunale disponga la prosecuzione (*melius*: proroga) della durata delle misure protettive tipiche ai sensi dell'art. 54, c. 2, primo e secondo periodo, CCII, «*sino alla definitività della sentenza di omologazione del concordato o comunque per la durata massima resa possibile dal CCII*».
Va dato atto che le misure fin qui confermate sono state efficaci dal 10.2.2026 (data di deposito del ricorso ex art. 44) al 25.9.2026. Ai sensi dell'art. 8 CCII, «*la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18*». Per cui, posto che fin qui la società debitrice ha beneficiato complessivamente di 7 mesi e mezzo

di protezione, le misure possono prorogarsi per non più di ulteriori 4 mesi e mezzo a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento.

P.Q.M.

Il tribunale,

- **dichiara** l'apertura del concordato preventivo di **P.A.M. (PULIMENTATURA ACCESSORI METALLICI) S.r.l.** (c.f. 00132670514);
- **nomina** in qualità di giudice delegato il dott. **FEDERICO PANI**;
- **conferma** nella qualità di commissari giudiziali il dott. **ALESSANDRO SABATINI** e l'avv. **CHIARA LUCCI**;
- **dispone** che le operazioni di voto abbiano luogo tra il 26.2.2027 e il 10.3.2027;
- **dispone** a tal fine che il voto dovrà essere espresso mediante un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che i commissari giudiziali avranno cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **dispone** che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;
- **fissa** il termine di 15 giorni per il versamento di ulteriori € 30.000,00 a titolo di fondo spese;
- **dispone** che l'impresa ricorrente depositi ogni 30 giorni una situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con decorrenza dalla scadenza delle relazioni periodiche già disposte nel decreto ex art. 44 CCII;
- **proroga** le misure protettive fino al 8.3.2027;
- **rinvia** l'udienza volta alla trattazione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale al 14.4.2027.

Manda alla cancelleria di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Il presidente est.
Federico Pani